

Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico

Conclusa a Londra il 5 aprile 1966

Accettata dall'Assemblea federale il 12 marzo 1968¹

Approvata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 aprile 1958

Entrata in vigore per la Svizzera il 23 luglio 1968

(Stato 20 maggio 2025)

I Governi contraenti,

desiderosi di stabilire principi e regole uniformi in quanto concerne i limiti autorizzati per l'immersione di natanti del traffico internazionale, nell'intento di salvaguardare la sicurezza della vita umana e dei beni in mare,

considerato che il migliore mezzo per giungere a tale scopo è di concludere una convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo generale giusta la convenzione

1. I Governi contraenti si obbligano di dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e degli allegati, parti integranti della stessa. Pertanto qualsiasi riferimento alla Convenzione concerne anche i suoi allegati.
2. I Governi contraenti si obbligano a prendere tutti quei provvedimenti necessari per l'esecuzione della Convenzione.

Art. 2 Definizioni

Al fine della presente convenzione e salvo esplicita disposizione contraria, il termine:

1. «regole» designa quelle recate in allegato alla presente convenzione;
2. «amministrazione» designa il Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera;
3. «approvato» significa approvato dall'amministrazione;
4. «viaggio internazionale» indica un viaggio per mare fra il paese cui s'applica la convenzione e un porto situato fuori di detto paese o viceversa. In tale proposito, qualsiasi territorio le cui relazioni internazionali sono garantite da un Governo contraente o la cui amministrazione è curata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite è considerato come un paese a sé;
5. «peschereccio» designa una nave impiegata esclusivamente per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi o d'altre risorse marine viventi;

RU 1969 1324; FF 1967 II 948

¹ No 1 lett. b del DF del 12 mar. 1968 (RU 1968 725).

6. «nave nuova» designa una nave di cui è già stata posata la chiglia o che si trova in uno stato d'avanzamento corrispondente nella data in cui entra in vigore la presente convenzione per ciascun Governo contraente o successivamente a tale data;
7. «nave esistente» designa una nave che non sia nuova;
8. «la lunghezza» impiegata è uguale al 96 per cento di quella totale di galleggiamento posta a una distanza, sopra la chiglia, uguale all'85 per cento dell'incavo minimo sulla chiglia misurato da sotto la chiglia oppure alla distanza tra il lato prodiero del dritto di prora e l'asse dell'asta del timone, per il galleggiamento di cui si tratta, qualora questa distanza sia maggiore. Nelle navi costruite per navigare a chiglia inclinata, il galleggiamento sul quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo a quello di carico previsto.

Art. 3 Disposizioni generali

1. Nessuna nave sottoposta alle prescrizioni della presente convenzione deve prendere il mare in viaggio internazionale dopo la data d'entrata in vigore della presente convenzione se non è stata sottoposta a un'ispezione, marcata, e provveduta del certificato internazionale di bordo libero (1966), oppure, se occorre, d'un certificato internazionale d'esecuzione per il bordo libero conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
2. Nessuna disposizione della presente convenzione vieta a un'amministrazione d'assegnare a una nave un bordo libero superiore a quello minimo stabilito secondo le disposizioni dell'allegato I.

Art. 4 Campo d'applicazione

1. La presente convenzione si applica alle navi seguenti:
 - a. navi immatricolate nel paese il cui Governo è parte contraente;
 - b. navi immatricolate in territori cui è estesa la presente convenzione in virtù dell'articolo 32;
 - c. navi non immatricolate che battono bandiera d'uno Stato il cui Governo è parte contraente.
2. La presente convenzione si applica alle navi che effettuano viaggi internazionali.
3. Le regole di cui nell'allegato I sono specialmente stabilite per le navi nuove.
4. Le navi esistenti che non soddisfano completamente alle disposizioni delle regole di cui nell'allegato I o di parte di esse devono almeno soddisfare alle prescrizioni corrispondenti, meno rigorose, applicate dall'amministrazione alle navi che effettuavano viaggi internazionali prima dell'entrata in vigore della presente convenzione; in nessun caso può essere imposto l'aumento del loro bordo libero. Per poter beneficiare d'una riduzione del bordo libero allo stato precedente, le navi di cui si tratta devono adempiere a tutte le condizioni imposte dalla presente convenzione.
5. Le regole di cui nell'allegato II si applicano alle navi nuove e a quelle esistenti che soggiacciono alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 5 Eccezioni

1. La presente convenzione non s'applica:
 - a. alle navi da guerra;
 - b. alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri (79 piedi);
 - c. alle navi esistenti d'una stazza lorda inferiore a 150 tonnellate;
 - d. agli yachts da diporto che non svolgono traffico commerciale;
 - e. alle navi da pesca.
2. Nessuna delle disposizioni della presente convenzione s'applica alle navi esclusivamente adibite alla navigazione:
 - a. sui grandi laghi dei Nord America e sul San Lorenzo all'ovest di una lossodromia dal Capo dei Rosai alla Punta ovest dell'isola d'Anticosti e prolungata, a nord dell'isola d'Anticosti, sul meridiano 63° Ovest;
 - b. sul mar Caspio;
 - c. su il Rio della Plata, il Paranà e l'Uruguay a ovest d'una lossodromia tracciata da Punta Norte, Argentina a Punta del Este, Uruguay.

Art. 6 Esenzioni

1. Qualora una nave effettui viaggi internazionali fra porti vicini di due o più Stati, l'amministrazione può dispensarla dall'applicazione delle presenti disposizioni sempreché la nave sia strettamente adibita a questi viaggi e che i Governi degli Stati in cui sono situati tali porti ritengano che per l'esiguo pericolo o le condizioni del percorso fra tali porti non è giustificata o consentita l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione alle navi che compiono tali viaggi.
2. Ogni nave che presenti nuove caratteristiche può essere dispensata da un'amministrazione dall'applicazione di quelle disposizioni della presente convenzione che potessero impedire seriamente le ricerche intese a migliorare tali caratteristiche e la loro attuazione a bordo di navi effettuanti viaggi internazionali. Tuttavia occorre che la nave si adegui alle prescrizioni dettate dall'amministrazione per garantire la sicurezza generale della nave, tenuto conto del servizio cui essa è adibita, e ritenute accettabili da Governi degli Stati frequentati dalla nave.
3. L'Amministrazione che concede l'esenzione in virtù dei paragrafi 1 e 2 ne comunica all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (dapresso «Organizzazione») i particolari e i motivi che l'Organizzazione, a sua volta, trasmetterà per informazione agli altri Governi contraenti.
4. Se, in seguito a circostanze eccezionali, una nave non abitualmente adibita a viaggi internazionali ne debba compiere uno, l'amministrazione può dispensarla dall'applicazione di una o più disposizioni della presente Convenzione, sempreché sia soddisfatto a quelle condizioni ritenute sufficienti dall'amministrazione per garantire la sicurezza durante il viaggio da compiere.

Art. 7 Forza maggiore

1. La nave che al momento di salpare per un viaggio qualsiasi non è soggetta alle disposizioni della presente convenzione non vi sarà neppure sottoposta durante il viaggio quando sia deviata dal maltempo o da qualsiasi altra forza maggiore.
2. Nell'applicare le prescrizioni della presente convenzione, l'amministrazione terrà conto di ogni deviazione o ritardo di navi, provocati dal maltempo o da qualsiasi altra causa.

Art. 8 Equivalenza

1. L'amministrazione può autorizzare il collocamento, su una nave, di impianti, materiali, dispositivi o apparecchi ovvero il ricorso a disposizioni speciali, diversi da quanto prescritto nella presente convenzione, a condizione che abbia accertato, mediante prove o in altro modo, che tali impianti, materiali, dispositivi, apparecchi ovvero disposizioni abbiano almeno una efficacia pari a quelle prescritte nella convenzione.
2. Ogni amministrazione che autorizza in tal modo impianti, materiali, dispositivi, apparecchi ovvero disposizioni speciali, ne comunica le caratteristiche all'Organizzazione, allegandovi un rapporto sulle prove svolte, per trasmetterli ai Governi contraenti.

Art. 9 Approvazione per fini sperimentali

1. Nessuna prescrizione della presente convenzione impedisce a un'amministrazione d'approvare disposizioni speciali a fine sperimentale per un natante cui s'applica la presente convenzione.
2. L'amministrazione che approvi una disposizione di questo genere ne comunica i particolari all'Organizzazione che li trasmette ai Governi contraenti.

Art. 10 Riparazioni, modificazioni e trasformazioni

1. Un natante cui siano apportate riparazioni, modificazioni, trasformazioni o adeguamenti deve continuare a soddisfare almeno alle prescrizioni già applicabili ad esso. In tal caso, un natante esistente non deve, di norma, scostarsi dalle prescrizioni applicabili a un natante nuovo più di quanto si scostasse prima.
2. Riparazioni, modificazioni, trasformazioni e adeguamenti d'importanza maggiore devono soddisfare, nella misura ritenuta possibile e ragionevole dall'amministrazione, alle prescrizioni applicabili a una nave nuova.

Art. 11 Zone e regioni

1. Il natante cui si applica la presente convenzione deve conformarsi alle disposizioni applicabili ad esso nelle zone e regioni menzionate nell'allegato II.
2. Un porto situato al limite di due zone o regioni adiacenti è considerato come compreso nella zona o regione da cui proviene o verso cui è diretto il natante.

Art. 12 Immersione

1. Salvo nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3, le linee di carico adeguate, segnate sul fianco del natante e corrispondenti alla stagione e alla zona o regione in cui potrebbe trovarsi il natante; non devono mai essere immerse dal momento in cui il natante prende il mare, durante la navigazione e all'arrivo.
2. Quando il natante naviga in acqua dolce di densità uguale a uno, la linea di carico adeguata può essere immersa a una profondità corrispondente alla tolleranza per acqua dolce indicata nel certificato di bordo libero (1966). Se la densità non è uguale a uno, la correzione è proporzionale alla differenza fra 1,025 e la densità reale.
3. Se una nave parte da un porto sito su un fiume o in acque interne, è permesso caricarla d'una quantità corrispondente al peso del combustibile e di qualsiasi altra materia che saranno consumati per recarsi dal punto di partenza al mare.

Art. 13 Visite, ispezioni e marchi

Le visite, ispezioni e apposizioni di marchi su navi, in applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nonché le esenzioni sono effettuate, rispettivamente concesse, da funzionari dell'amministrazione; tuttavia, l'amministrazione può affidare le visite, ispezioni e apposizioni di marchi, sia a ispettori appositamente designati, sia ad organismi riconosciuti da essa. In ogni caso, l'amministrazione interessata è pienamente garante dell'esecuzione completa e dell'efficacia della visita, dell'ispezione e dell'apposizione di marchi.

Art. 14 Visite e ispezioni iniziali e periodiche delle navi

1. Ciascuna nave è sottoposta alle visite e ispezioni qui d'appresso definite:
 - a. una visita prima della messa in servizio della nave che comprende una ispezione completa della struttura e degli equipaggiamenti in tutto quanto concerne la presente convenzione. Tale visita consente d'accertare che le attrezzature, i materiali e i campioni sono soddisfacenti alle prescrizioni della presente convenzione;
 - b. una visita periodica effettuata secondo gli intervalli definiti dall'amministrazione ma almeno una volta ogni quinquennio che consente di accertare che le strutture, gli equipaggiamenti, le attrezzature, i materiali e i campioni risultano pienamente soddisfacenti alle prescrizioni della presente convenzione;
 - c. un'ispezione periodica, eseguita tutti gli anni, entro i tre mesi che seguono o che precedono l'anniversario del rilascio del certificato che consente d'accertare che la chiglia o le sottostrutture non hanno subito modificazioni di natura tale da influenzare i calcoli per la determinazione della posizione della linea di carico e d'accertare il buon stato di manutenzione degli impianti ed apparecchi per:
 - (i) la protezione delle aperture;
 - (ii) le ringhiere;

- (iii) le aperture per lo scarico d'acqua;
- (iv) i mezzi d'accesso ai locali dell'equipaggio.

2. Le ispezioni periodiche cui è fatto riferimento nel capoverso c del paragrafo 1, sono menzionati su certificato internazionale di bordo libero (1966) come anche sul certificato internazionale d'esenzione per il bordo libero concesso alle navi in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 2 della presente convenzione.

Art. 15 Manutenzione in stato dopo le visite

Dopo una qualsiasi delle visite previste nell'articolo 14, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, non può essere portato alcun cambiamento alla struttura, alle attrezzature, agli equipaggiamenti, ai materiali o ai campioni che sono stati oggetto della visita.

Art. 16 Rilascio dei certificati

1. È rilasciato un certificato internazionale di bordo libero (1966) a qualsiasi nave che sia stata visitata e marcata conformemente alle prescrizioni della presente convenzione.
2. È rilasciato un certificato internazionale d'esenzione dal bordo libero a ogni nave cui è stata concessa un'esenzione in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 4 dell'articolo 6.
3. I certificati sono rilasciati, sia dall'Amministrazione, sia da un agente o organismo debitamente autorizzato da essa. In ogni caso, l'Amministrazione assume la piena responsabilità per il certificato.
4. Nonostante qualsiasi disposizione diversa della presente convenzione, ogni certificato internazionale di bordo libero ancora valido all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, per il Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera, resta valido sia per due anni, sia fino alla data della sua scadenza se quest'ultima è più vicina. Trascorso questo termine, diviene esigibile il certificato internazionale di bordo libero (1966).

Art. 17 Rilascio d'un certificato da parte di un altro Governo

1. Un Governo contraente può, su richiesta di un altro Governo contraente, far visitare una nave e, ove ritenga che le disposizioni della presente convenzione siano osservate, rilasciare per la nave un certificato internazionale di bordo libero (1966), o autorizzarne il rilascio, conformemente alla presente convenzione.
2. Una copia del certificato, una copia del rapporto di visita allestito per il calcolo dei bordi liberi e una copia di questi calcoli, sono consegnati, non appena possibile, al Governo che ne ha fatto domanda.
3. Siffatto certificato deve contenere una dichiarazione nella quale è stabilito che esso è stato rilasciato su richiesta del Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera; esso ha ugual valore e è riconosciuto alle stesse condizioni d'un certificato rilasciato secondo l'articolo 16.

4. Non dev'essere rilasciato alcun certificato di bordo libero (1966) a una nave che batte bandiera di uno Stato il cui Governo non è Governo contraente.

Art. 18 Forma dei certificati

1. I certificati sono allestiti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che li rilascia. Se la lingua impiegata non è né l'inglese, né il francese, dev'essere allegata una traduzione in queste lingue.

2. I certificati sono conformi ai modelli figuranti nell'allegato III. La disposizione tipografica di ciascun modello di certificato è esattamente riprodotta in ogni certificato rilasciato o in ogni copia certificata conforme.

Art. 19 Durata della validità dei certificati

1. Il certificato internazionale di bordo libero (1966) è rilasciato per un periodo la cui durata è stabilita dall'amministrazione ma che non superi i cinque anni a contare dalla data del rilascio.

2. Se, dopo la visita periodica prevista al capoverso b del paragrafo 1 dell'articolo 14 non può essere rilasciato un nuovo certificato alla nave prima che sia scaduto il certificato iniziale, l'agente o l'organismo che effettua la visita può prorogare la validità del certificato di cui si tratta per un periodo che non deve superare i cinque mesi. Siffatta proroga è consegnata nel certificato ed è concessa soltanto se non è stata portata alla struttura, agli equipaggiamenti, alle attrezzature, al materiale o ai campioni, alcuna modificazione che potesse mutare il bordo libero.

3. Il certificato internazionale di bordo libero (1966) è annullato dall'amministrazione in uno dei casi seguenti:

- a. se la chiglia o le sovrastrutture della nave hanno subito modificazioni d'un'importanza tale da doverle assegnare un bordo libero più elevato;
 - b. se gli impianti e i dispositivi menzionati al capoverso e del paragrafo 1 dell'articolo 14, non sono mantenuti in buono stato di funzionamento;
 - c. se il certificato non contiene un visto accertante che la nave sia stata sottoposta all'ispezione prevista al capoverso c del paragrafo 1 dell'articolo 14;
 - d. se la resistenza strutturale della nave è stata indebolita al punto da non più presentare la sicurezza voluta.
4. a. La durata della validità d'un certificato internazionale d'esenzione per il bordo libero, rilasciato dall'amministrazione a una nave posta a benefici o delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6, non deve superare i cinque anni a contare dalla data del rilascio. Tale certificato è sottoposto a una procedura di proroga, di visti e d'annullamento analoga a quella prevista nel presente articolo per i certificati di bordo libero (1966).
- b. La validità d'un certificato internazionale d'esenzione per il bordo libero, rilasciato a una nave posta a beneficio d'un'esenzione in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 6, è limitata alla durata del viaggio singolo per cui è stato rilasciato il certificato.

5. Ogni certificato rilasciato a una nave da un'amministrazione cessa d'essere valevole se la nave passa a battere bandiera d'un altro Stato.

Art. 20 Accettazione dei certificati

I certificati rilasciati sotto responsabilità d'un Governo contraente, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono accettati dagli altri Governi contraenti e considerati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati da essi stessi per tutto quanto concerne gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 21 Controllo

1. Ciascuna nave, per cui è stato rilasciato un certificato in virtù dell'articolo 16 o dell'articolo 17, è sottoposta, da parte degli altri Governi contraenti, al controllo esercitato da funzionari debitamente autorizzati da questi Governi. I Governi contraenti vigilano affinché siano svolti, nella misura del ragionevole e possibile, accertamenti nell'intento di verificare se a bordo esista un certificato in corso di validità. Ove la nave possenga un certificato internazionale di bordo libero (1966) in corso di validità, il controllo persegue l'unico scopo di verificare:

- a. che la nave non sia caricata oltre i limiti autorizzati nel certificato;
- b. che la posizione della linea di carico sulla nave corrisponda alle indicazioni del certificato;
- c. che per tutto quanto concerne le disposizioni dei capoversi a e b del paragrafo 3 dell'articolo 19, la nave non abbia subito modificazione d'un' importanza tale da non poter manifestamente prendere il mare senza pericolo per i passeggeri o per l'equipaggio. Se esiste a bordo un certificato internazionale d'esenzione per il bordo libero, in corso di validità, il controllo persegue unicamente lo scopo di accertare che tutte le condizioni previste in quest'ultimo certificato siano ben osservate.

2. Se questo controllo è esercitato in virtù del capoverso c paragrafo 1 del presente articolo, esso sarà limitato ad impedire alla nave d'apparecchiare se esiste pericolo per i passeggeri o per l'equipaggio.

3. Nel caso in cui il controllo previsto nel presente articolo provochi un intervento di qualsiasi natura, il funzionario incaricato informa, immediatamente per scritto, di questa decisione e di tutte le circostanze che hanno potuto motivare l'intervento, il Console o il rappresentante diplomatico dello Stato di cui la nave batte bandiera.

Art. 22 Beneficio della convenzione

Il beneficio della presente convenzione non può essere rivendicato in favore di una nave che non possiede un certificato valido rilasciato in virtù di detta convenzione.

Art. 23 Incidenti

1. Ciascuna amministrazione si obbliga di svolgere un'indagine in merito a qualsiasi incidente successo a navi di cui essa è responsabile e che sono sottoposte alle dispo-

sizioni della presente convenzione, se ritiene che tale indagine possa aiutare a determinare modificazioni d'apportare alla convenzione.

2. Ciascun Governo contraente si obbliga di fornire all'Organizzazione ogni informazione utile sui risultati di tali indagini. I rapporti o le raccomandazioni dell'Organizzazione, fondati su queste informazioni, non devono rivelare né l'identità né la nazionalità delle navi di cui si tratta e non attribuiscono in nessun modo la responsabilità dell'incidente a una nave a una persona e tanto meno lasciano presumere questa responsabilità.

Art. 24 Trattati e convenzioni anteriori

1. Tutti gli altri trattati, convenzioni e accordi concernenti le linee di carico attualmente in vigore fra i Governi partecipanti alla presente convenzione conservano pieno e intero effetto per la durata loro assegnata in quanto concerne:

- a. le navi cui non si applica la presente convenzione;
- b. le navi cui si applica la presente convenzione per tutto quanto concerne i problemi che non sono espressamente disciplinati in essa.

2. Tuttavia, in quanto questi trattati, convenzioni o accordi, sono in contrasto con le prescrizioni della presente convenzione, le disposizioni di quest'ultima sono pozziori.

Art. 25 Regole speciali risultanti da accordi

Quando, conformemente alla presente convenzione, sono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti i Governi contraenti o parte di essi, tali regole sono comunicate all'Organizzazione che le trasmette a tutti i Governi contraenti.

Art. 26 Comunicazione di informazioni

1. I Governi contraenti si obbligano di comunicare all'Organizzazione e di deporre presso quest'ultima:

- a. un numero sufficiente di modelli di certificati che essi rilasciano conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per comunicazione ai Governi contraenti;
- b. il testo di leggi, decreti, ordinanze o regolamenti e altri strumenti che fossero pubblicati in merito alle diverse questioni che entrano nel campo d'applicazione della presente convenzione;
- c. l'elenco degli organismi non governativi autorizzati ad agire in loro nome per quanto concerne le linee di carico, per comunicazione ai Governi contraenti.

2. Ciascun Governo contraente si obbliga di comunicare a ciascun altro Governo contraente che ne faccia domanda le norme di resistenza che esso impiega.

Art. 27 Firma, approvazione ed adesione

1. La presente convenzione rimane aperta alla firma durante tre mesi a contare dal 5 aprile 1966 e in seguito all'adesione. I Governi degli Stati membri dell'organiz-

zazione delle Nazioni Unite, d'un'istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o partecipanti allo statuto della Corte internazionale di Giustizia² possono far parte alla Convenzione mediante:

- a. firma senza riserva d'approvazione;
 - b. firma con riserva d'approvazione, seguita d'approvazione o
 - c. adesione.
2. L'approvazione o l'adesione avviene mediante il deposito presso l'organizzazione d'un strumento d'approvazione o d'adesione. L'Organizzazione informa tutti i Governi che hanno firmato la convenzione o che vi hanno aderito di qualsiasi nuova approvazione o adesione e della data della recezione.

Art. 28 Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui l'hanno firmata senza riserva o hanno depositato un strumento d'approvazione o d'adesione conformemente all'articolo 27 almeno 15 Governi fra i quali sette Paesi che possiedono ciascuno un tonnellaggio globale di almeno un milione di tonnellate di stazza lorda. L'organizzazione informa, della data d'entrata in vigore tutti i Governi che hanno firmato la presente convenzione o che vi hanno aderito.
2. Per i Governi che depositano un strumento d'approvazione o d'adesione, entro il periodo di dodici mesi previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, l'approvazione o l'adesione prende effetto nel momento dell'entrata in vigore della convenzione o tre mesi dopo la data di deposito dell'istrumento di approvazione o di adesione, se quest'ultima data è più tardiva.
3. Per i Governi che depositano un strumento d'approvazione o d'adesione dopo la data dell'entrata in vigore della convenzione essa entra in vigore, per quest'ultimi, tre mesi dopo la data di deposito dell'istrumento di approvazione o d'adesione.
4. Dopo la data a contare dalla quale sono state prese le misure necessarie per porre in vigore un emendamento alla presente convenzione o dopo la data a contare dalla quale tutte le approvazioni necessarie sono considerate come raccolte in virtù del capoverso b del paragrafo 2 dell'articolo 29, nel caso d'un emendamento per approvazione unanime, ciascun istrumento d'approvazione o d'adesione depositato è considerato come applicabile alla convenzione modificata.

Art. 29 Emendamenti

1. La presente convenzione può essere modificata, su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure previste nel presente articolo.
2. Emendamenti per approvazione unanime
 - a. su domanda d'un Governo contraente, qualsiasi proposta d'emendamento della presente convenzione da esso formulata è trasmessa dall'organizzazione a tutti i Governi contraenti per esame in via di approvazione unanime,

² RS 0.193.501

- b. qualsiasi emendamento comunicato in tal modo entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti a meno che quest'ultimi convengano una data più vicina. Un Governo contraente che non ha notificato all'Organizzazione l'approvazione o il rifiuto dell'emendamento entro un termine di tre anni a contare dalla data in cui l'Organizzazione gliel'ha trasmesso è considerato come approvante tale emendamento;
 - c. qualsiasi emendamento proposto in tal modo è considerato respinto se non è approvato, nelle condizioni previste al capoverso b, entro tre anni dalla data in cui l'Organizzazione l'ha comunicato per la prima volta ai Governi contraenti.
3. Emendamento dopo esame in seno all'Organizzazione
- a. su domanda di un Governo contraente l'organizzazione esamina qualsiasi emendamento alla presente convenzione presentato da detto Governo. Se la proposta è adottata alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del comitato della sicurezza marittima dell'organizzazione, l'emendamento è comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che esso sia esaminato da parte dell'assemblea dell'organizzazione;
 - b. se esso è adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, l'emendamento è trasmesso dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti nell'intento di ottenere la loro approvazione;
 - c. l'emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data dell'approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti per tutti i Governi contraenti salvo quelli che, prima dell'entrata in vigore, fanno una dichiarazione secondo cui essi non l'approvano;
 - d. l'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, compresi i due terzi dei Governi, rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima, presenti e votanti, può proporre, al momento dell'adozione d'un emendamento, che sia deciso che quest'ultimo rivesta una importanza tale che ogni Governo contraente che faccia una dichiarazione, in virtù del capoverso c, e che non approvi l'emendamento entro un termine di dodici mesi dopo l'entrata in vigore, cessa di far parte della presente convenzione alla scadenza di questo termine. La decisione è subordinata alla preapprovazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti partecipanti alla presente convenzione;
 - e. nessuna delle disposizioni del presente paragrafo impedisce al Governo contraente che abbia avviato, in merito a un emendamento, la procedura prevista di adottare, in ogni momento, qualsiasi altra procedura che gli sembri adeguata, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.
4. Emendamento mediante conferenza
- a. su domanda formulata da un Governo contraente e approvata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza dei Governi per esaminare gli emendamenti alla presente convenzione;

- b. ogni emendamento adottato da questa conferenza, a maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, è comunicato da parte dell'organizzazione a tutti i Governi contraenti nell'intento d'ottenere la loro approvazione;
 - c. l'emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte dei due terzi dei governi contraenti, per tutti i governi contraenti all'eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore, fanno una dichiarazione secondo cui non approvano tale emendamento;
 - d. una conferenza convocata in virtù del capoverso a, può, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, specificare, nel momento dell'adozione di un emendamento, che quest'ultimo riveste un'importanza tale che ogni Governo contraente che faccia la dichiarazione prevista al capoverso c e che non approvi l'emendamento entro un termine di dodici mesi dopo l'entrata in vigore, cessa, alla scadenza di questo termine, di far parte della presente convenzione.
5. Qualsiasi emendamento della presente convenzione che interviene per l'applicazione del presente articolo e che concerne la struttura delle navi, è applicabile soltanto alle navi la cui chiglia è già stata posata oppure che si trovino in uno stato d'avanzamento equivalente, alla data dell'entrata in vigore di tale emendamento o dopo questa data.
6. L'Organizzazione informa tutti i Governi contraenti di qualsiasi emendamento che entra in vigore in virtù del presente articolo come anche della data in cui ciascuno di questi emendamenti entrerà in vigore.
7. Qualsiasi approvazione o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo è notificata per scritto all'organizzazione che ne informa i Governi contraenti.

Art. 30 Disdetta

1. La presente convenzione può essere disdetta da uno qualsiasi dei Governi contraenti in ogni momento dopo che sia trascorso un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la Convenzione entra in vigore per detto Governo.
2. La disdetta avviene mediante notificazione scritta all'organizzazione che ne comunica il tenore e la data di ricezione a tutti gli altri Governi contraenti.
3. La disdetta prende effetto un anno dopo la data in cui è stata notificata all'Organizzazione o dopo che sia trascorso il termine stabilito nella notificazione, se questo è superiore a un anno.

Art. 31 Sospensione

1. In caso d'ostilità o di altre circostanze eccezionali che ledono gli interessi vitali di uno Stato il cui Governo è Governo contraente, quest'ultimo può sospendere l'applicazione, completamente o in parte, di qualsiasi disposizione della presente convenzione. Il Governo che usa di questa facoltà ne informa immediatamente l'Organizzazione.

2. Siffatta decisione non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo loro accordato secondo la presente convenzione per le navi del Governo che fa uso di detta facoltà riguardo alle sue navi nei porti di quest'altri Governi.
3. Il Governo che ha deciso tale sospensione può, in ogni momento, porvi fine e in forma immediatamente l'organizzazione della sua decisione.
4. L'organizzazione notifica a tutti i Governi contraenti qualsiasi sospensione o fine di sospensione decisa in virtù del presente articolo.

Art. 32 Territori

1. a. Le Nazioni Unite, in quanto responsabili dell'amministrazione di un territorio o qualsiasi Governo contraente che ha la responsabilità di assicurare i rapporti internazionali di un territorio devono, non appena possibile, consultarsi con le autorità di questo territorio per cercare di estendervi l'applicazione della presente convenzione e possono, in ogni istante, mediante notificazione scritta all'Organizzazione, dichiarare che la presente convenzione si estende a detto territorio.
b. L'applicazione della presente convenzione è estesa al territorio designato nella notificazione a contare dalla data di ricezione di quest'ultima o di un'altra data che vi fosse indicata.
2. a. Le Nazioni Unite o qualsiasi Governo contraente che abbia fatto una dichiarazione conformemente al capoverso a del paragrafo 1 del presente articolo possono, in ogni momento, trascorso un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la convenzione è stata estesa a un territorio qualunque, dichiarare, mediante notificazione scritta all'organizzazione, che la presente convenzione cessa di essere applicata al territorio designato nella notificazione.
b. La convenzione cessa di essere applicata al territorio designato nella notificazione dopo un anno a contare dalla data di ricezione della notificazione da parte dell'Organizzazione o alla scadenza di qualsiasi altro periodo più lungo specificato nella notificazione.
3. L'Organizzazione informa i Governi contraenti dell'estensione della presente convenzione a qualsiasi territorio, in virtù del paragrafo I del presente articolo e della cessazione di detta estensione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, specificando, nei singoli casi, la data a contare dalla quale la presente convenzione è divenuta applicabile o cessa di esserlo.

Art. 33 Registrazione

1. La presente Convenzione è depositata presso l'Organizzazione e il Segretario generale dell'organizzazione ne trasmette copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi che vi aderiscono.

2. A contare dall'entrata in vigore, la presente Convenzione è registrata a cura dell'organizzazione conformemente all'articolo 102 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.³

Art. 34 Lingue

La presente Convenzione è allestita in un solo esemplare nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimenti fede. Sono state allestite delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola deposte con l'esemplare originale e provviste delle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto la loro firma alla presente convenzione.

Fatto a Londra, il cinque aprile 1966.

(Seguono le firme)

³ RS 0.120

Allegato I a III⁴

⁴ Aggiornati dalla mod. dei 1° dic. 2005 e 4. dic. 2013, in vigore dal 28 feb. 2018 (RU **2025** 286).
Gli all. e i loro emendamenti non sono più pubblicati nella RU e nella RS. Possono essere consultati in inglese sul sito Internet dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI): www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx.
Lì vengono aggiornati nelle risoluzioni del comitato competente dell'OMI. I testi in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.

Campo d'applicazione il 20 maggio 2025⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	30 maggio	2003 A	30 agosto	2003
Algeria	4 ottobre	1976 A	4 gennaio	1977
Angola	3 ottobre	1991 A	3 gennaio	1992
Antigua e Barbuda	9 febbraio	1987 A	9 maggio	1987
Arabia Saudita	5 settembre	1975 A	5 dicembre	1975
Argentina	3 giugno	1971	3 settembre	1971
Australia	29 luglio	1968	29 ottobre	1968
Austria	4 agosto	1972 A	4 novembre	1972
Azerbaigian	1° luglio	1997 A	1° ottobre	1997
Bahamas	22 luglio	1976 A	22 ottobre	1976
Bahreïn	21 ottobre	1985 A	21 gennaio	1986
Bangladesh	10 maggio	1978 A	10 agosto	1978
Barbados	1° settembre	1982 A	1° dicembre	1982
Belarus	7 gennaio	1994 A	7 aprile	1994
Belgio	22 gennaio	1969	22 aprile	1969
Belize	2 aprile	1991 A	2 luglio	1991
Benin	1° novembre	1985 A	1° febbraio	1986
Bolivia	4 giugno	1999 A	4 settembre	1999
Brasile	12 settembre	1969	12 dicembre	1969
Brunei	6 marzo	1987 A	6 giugno	1987
Bulgaria	30 dicembre	1968	30 marzo	1969
Cambogia	28 novembre	1994 A	28 febbraio	1995
Camerun	14 maggio	1984 A	14 agosto	1984
Canada	14 gennaio	1970	14 aprile	1970
Capo Verde	28 aprile	1977 A	28 luglio	1977
Ceca, Repubblica	19 ottobre	1993 S	1° gennaio	1993
Cecoslovacchia				
Cile	10 marzo	1975 A	10 giugno	1975
Cina*	5 ottobre	1973 A	5 gennaio	1974
Hong Kong ^a	5 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	5 maggio	1969 A	5 agosto	1969
Colombia	6 maggio	1987 A	6 agosto	1987
Comore	22 novembre	2000 A	22 febbraio	2001
Congo (Brazzaville)	6 giugno	1986 A	6 settembre	1986
Congo (Kinshasa)	20 maggio	1968 A	20 agosto	1968

⁵ RU 2004 111; 2005 1851; 2008 669; 2012 5789 e 2021 262, 2025 335.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Corea (Nord)	18 ottobre	1989 A	18 gennaio	1990
Corea (Sud)	10 luglio	1969	10 ottobre	1969
Côte d'Ivoire	19 luglio	1971	19 ottobre	1971
Croazia	27 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	6 febbraio	1969 A	6 maggio	1969
Danimarca	28 giugno	1967	21 luglio	1968
Dominica	21 giugno	2000 A	21 settembre	2000
Dominicana, Repubblica	28 giugno	1973 A	28 settembre	1973
Ecuador	12 gennaio	1976 A	12 aprile	1976
Egitto*	6 dicembre	1968	6 marzo	1969
Emirati Arabi Uniti	15 dicembre	1983 A	15 marzo	1984
Eritrea	22 aprile	1996 A	22 luglio	1996
Estonia	16 dicembre	1991 A	16 marzo	1992
Etiopia	18 luglio	1985 A	18 ottobre	1985
Figi	29 novembre	1972 A	1° marzo	1973
Filippine	4 marzo	1969	4 giugno	1969
Finlandia	15 maggio	1968 A	15 agosto	1968
Francia	30 novembre	1966	21 luglio	1968
Gabon	21 gennaio	1982 A	21 aprile	1982
Gambia	1° novembre	1991 A	1° febbraio	1992
Georgia	19 aprile	1994 A	19 luglio	1994
Germania*	9 aprile	1969	9 luglio	1969
Ghana	25 settembre	1968	25 dicembre	1968
Giamaica	18 agosto	1982 A	18 novembre	1982
Giappone	15 maggio	1968	15 agosto	1968
Gibuti	1° marzo	1984 A	1° giugno	1984
Giordania	17 maggio	2000 A	17 agosto	2000
Grecia	12 giugno	1968	12 settembre	1968
Grenada	28 giugno	2004 A	28 settembre	2004
Guatemala	5 settembre	1994 A	5 dicembre	1994
Guinea	19 gennaio	1981 A	19 aprile	1981
Guinea equatoriale	24 aprile	1996 A	24 luglio	1996
Guinea-Bissau	12 maggio	2022 A	12 agosto	2022
Guyana	10 dicembre	1997 A	10 marzo	1998
Haiti	6 aprile	1989 A	6 luglio	1989
Honduras	16 novembre	1977 A	16 febbraio	1978
India	19 aprile	1968	21 luglio	1968
Indonesia	17 gennaio	1977 A	17 aprile	1977
Iran	5 ottobre	1973 A	5 gennaio	1974
Iraq	13 febbraio	2025 A	13 maggio	2025
Irlanda	28 agosto	1968	28 novembre	1968
Islanda	24 giugno	1970	24 settembre	1970

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Isole Marshall	26 aprile	1988 A	26 luglio	1988
Israele	5 luglio	1967	21 luglio	1968
Italia	19 aprile	1968	21 luglio	1968
Kazakistan	7 marzo	1994 A	7 giugno	1994
Kenya	12 settembre	1975 A	12 dicembre	1975
Kiribati	5 febbraio	2007 A	5 maggio	2007
Kuwait	28 agosto	1968	28 novembre	1968
Lettonia	20 maggio	1992 A	20 agosto	1992
Libano	7 luglio	1970 A	7 ottobre	1970
Liberia	8 maggio	1967	21 luglio	1968
Libia	12 agosto	1974 A	12 novembre	1974
Lituania	4 dicembre	1991 A	4 marzo	1992
Lussemburgo	14 febbraio	1991 A	14 maggio	1991
Madagascar	16 gennaio	1967	21 luglio	1968
Malawi	7 gennaio	2002 A	7 aprile	2002
Malaysia	12 gennaio	1971 A	12 aprile	1971
Maldive	29 gennaio	1968 A	21 luglio	1968
Malta	11 settembre	1974 A	11 dicembre	1974
Marocco	19 gennaio	1968 A	21 luglio	1968
Mauritania	4 dicembre	1967 A	21 luglio	1968
Maurizio	11 ottobre	1988 A	11 gennaio	1989
Messico	25 marzo	1970 A	25 giugno	1970
Moldova	11 ottobre	2005 A	11 gennaio	2006
Monaco	25 marzo	1970 A	25 giugno	1970
Mongolia	3 febbraio	2003 A	3 giugno	2003
Montenegro	10 febbraio	2009 S	3 giugno	2006
Mozambico	30 ottobre	1991 A	30 gennaio	1992
Myanmar	11 novembre	1987 A	11 febbraio	1988
Namibia	22 febbraio	2002 A	22 maggio	2002
Nauru	7 giugno	2018 A	7 settembre	2018
Nicaragua	2 febbraio	1994 A	2 maggio	1994
Nigeria	14 novembre	1968 A	14 febbraio	1969
Norvegia	18 marzo	1968	21 luglio	1968
Nuova Zelanda	5 febbraio	1970	5 maggio	1970
Isole Cook	21 dicembre	2001 A	21 marzo	2002
Niue	27 giugno	2012 A	27 settembre	2012
Oman	20 agosto	1975 A	20 novembre	1975
Paesi bassi	21 luglio	1967	21 luglio	1968
Aruba	24 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Curaçao	21 luglio	1967	21 luglio	1968
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	21 luglio	1967	21 luglio	1968

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Sint Maarten	21 luglio	1967	21 luglio	1968
Pakistan	5 dicembre	1968	5 marzo	1969
Palau	29 settembre	2011 A	29 dicembre	2011
Panama	13 maggio	1966 F	21 luglio	1968
Papua Nuova Guinea	18 maggio	1976 A	18 agosto	1976
Perù	18 gennaio	1967	21 luglio	1968
Polonia	28 maggio	1969	28 agosto	1969
Portogallo*	22 dicembre	1969 A	22 marzo	1970
Qatar	31 gennaio	1980 A	1° maggio	1980
Regno Unito*	11 luglio	1967	21 luglio	1968
Bermuda	27 maggio	1975 A	1° aprile	1975
Gibilterra	1° novembre	1988 A	1° dicembre	1988
Isola di Man	11 ottobre	1984 A	19 ottobre	1984
Isole Caimane	9 maggio	1988 A	23 giugno	1988
Isole Falkland	19 maggio	2004	19 maggio	2004
Isole Turche e Caicos	7 luglio	2004	7 luglio	2004
Isole Vergini britanniche	10 giugno	2004	10 giugno	2004
Jersey	19 maggio	2004	19 maggio	2004
Sant'Elena	10 giugno	2004	10 giugno	2004
Romania	3 giugno	1971 A	3 settembre	1971
Russia ^c	4 luglio	1966 F	21 luglio	1968
Saint Kitts e Nevis	11 giugno	2004 A	11 settembre	2004
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	20 agosto	2004
Saint Vincent e Grenadine	29 aprile	1986 A	29 luglio	1986
Salomone, Isole	30 giugno	2004 A	30 settembre	2004
Samoa	23 ottobre	1979 A	23 gennaio	1980
San Marino	19 aprile	2021 A	19 luglio	2021
São Tomé e Príncipe	29 ottobre	1998 A	29 gennaio	1999
Seicelle	1° ottobre	1976 A	1° gennaio	1977
Senegal	18 agosto	1977 A	18 novembre	1977
Serbia ^b	25 ottobre	1968	25 gennaio	1969
Sierra Leone	13 agosto	1993 A	13 novembre	1993
Singapore	21 settembre	1971 A	21 dicembre	1971
Siria	6 febbraio	1975 A	6 maggio	1975
Slovacchia	30 gennaio	1995 S	1° gennaio	1993
Slovenia	12 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	30 marzo	1967 A	21 luglio	1968
Spagna	1° luglio	1968	1° ottobre	1968
Sri Lanka	10 maggio	1974 A	10 agosto	1974
Stati Uniti	17 novembre	1966	21 luglio	1968
Guam	9 settembre	1975 A	9 settembre	1975
Isole Midway, Wake, Johnston	18 marzo	1976 A	18 marzo	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Isole Vergini americane	9 settembre	1975 A	9 settembre	1975
Portorico	9 settembre	1975 A	9 settembre	1975
Samoa americane	9 settembre	1975 A	9 settembre	1975
Territorio sotto tutela delle Isole del Pacifico	9 settembre	1975 A	9 settembre	1975
Sudafrica	14 dicembre	1966	21 luglio	1968
Sudan	26 settembre	1991 A	26 dicembre	1991
Suriname	29 novembre	1975 S	25 novembre	1975
Svezia	28 luglio	1967 A	21 luglio	1968
Svizzera	23 aprile	1968	23 luglio	1968
Taiwan (Taipei cinese) ^c	24 luglio	1968	24 ottobre	1968
Tanzania	28 febbraio	1989 A	28 maggio	1989
Thailandia	30 dicembre	1992 A	30 marzo	1993
Togo	19 luglio	1989 A	19 ottobre	1989
Tonga	12 aprile	1977 A	12 luglio	1977
Trinidad e Tobago	24 agosto	1966	21 luglio	1968
Tunisia	23 agosto	1966	21 luglio	1968
Turchia	5 agosto	1968 A	5 novembre	1968
Turkmenistan	4 febbraio	2009 A	4 maggio	2009
Tuvalu	22 agosto	1985 A	22 novembre	1985
Ucraina	25 ottobre	1993 A	25 gennaio	1994
Uganda	10 ottobre	2019 A	10 gennaio	2020
Ungheria	25 settembre	1973 A	25 dicembre	1973
Uruguay	18 aprile	1977 A	18 luglio	1977
Vanuatu	28 luglio	1982 A	28 ottobre	1982
Venezuela	15 ottobre	1974	15 gennaio	1975
Vietnam ^d	18 dicembre	1990 A	18 marzo	1991
Yemen ^e	6 marzo	1979 A	6 giugno	1979
Zambia	2 settembre	1970 A	2 dicembre	1970

* Riserve, dichiarazioni.

Le riserve, dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/Conventions oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 16 ago. 1972 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^b 25.10.1968: Ratificazione dalla Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

^c Dal 24 ott. al 5 gen. 1974 (data d'adesione della Repubblica popolare Cinese), la Conv. era applicabile alla sola provincia di Taiwan (come anche per le isole Penghu, Kinmen e Matsu) in virtù dell'adesione delle autorità taiwanesi alla Conv. Dal 5 gen. 1974, la Conv. vale per la provincia di Taiwan e anche per le isole menzionate in virtù del fatto che sono considerate parte integrante della Cina e che la Cina è diventata partita alla Conv.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)	Entrata in vigore
^d 24.06.1968: Adesione della Repubblica del Vietnam. ^e 22.05.1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano la Repubblica dello Yemen.		

